



Sentenza n. 242/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO

Presidente

Rossana DE CORATO

Consigliere, relatore

Andrea COSTA

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37860** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **GIACCIO Giuseppe**, nato a Napoli il 24 aprile 1972 (Cod. Fisc.

GCCGPP72D24F839B), rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Alterio

presso il cui studio è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:

alterio.mariano@avvocatibari.legalmail.it

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale in data 6 marzo 2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2025 - relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Pierlorenzo Campa e l'avv. Mariano Alterio per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

	1.- Con atto di citazione depositato in segreteria in data 6 marzo 2025, il	
	Procuratore regionale ha convenuto in giudizio GIACCIO Giuseppe , <i>ut</i>	
	<i>supra</i> generalizzato, per sentirsi condannare al risarcimento, in favore del	
	Ministero delle Finanze e dell'Economia dei seguenti danni erariali: (i) €	
	168.564,00 corrispondente ai redditi percepiti negli anni 2018-2022 per	
	<i>“....l'esercizio di attività extraprofessionale (...) senza la prescritta</i>	
	<i>autorizzazione...”</i> ; (ii) € 1.650,00 <i>“...per danno patrimoniale da</i>	
	<i>assenteismo...”</i> ; (iii) € 3.300,00 <i>“...per danno all'immagine...”</i> .	
	Esponde il Procuratore regionale di aver ricevuto, in data 24 gennaio 2023, da	
	parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, a norma	
	dell'art. 129 disp. Att. C.p.p., la comunicazione dell'esercizio dell'azione	
	penale nei confronti dell'odierno convenuto, Maresciallo Aiutante G.d.F., in	
	servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Monopoli, per il	
	delitto di cui all'art. 640, comma 2 n. 1 c.p.p. <i>“...perché dissimulando il</i>	
	<i>proprio effettivo stato di salute, risultava assente dal servizio per malattia,</i>	
	<i>mentre, in realtà, in quello stesso periodo, esercitava, pur non essendo</i>	
	<i>autorizzato, l'attività di Bed and Breakfast, cagionando danno all'erario pari</i>	
	<i>ad € 173.514,00...”</i> .	
	1.1- Riferisce il Requirente che l'attività d'indagine, compiuta d'iniziativa da	
	parte del “Nucleo Operativo Metropolitano” della Guardia di Finanza di Bari,	
	è stata avviata nell'ambito del controllo fiscale (con riguardo alle Imposte sui	
	redditi del periodo d'imposta dal 1° gennaio 2018 al 20 settembre 2022) e	
	amministrativo effettuato nei confronti della struttura ricettiva non alberghiera	
	denominata “B&B Perla del Mare”, con sede in Bari, gestita da Giaccio	
	Giuseppe, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali nn. 27/2013 e 57/2017.	
	2	

	Nello specifico, da tale attività investigativa era emerso: (i) in un primo	
	momento, che il Giaccio, oltre a percepire i redditi da lavoro dipendente, aveva	
	dichiarato, per € 38.989,00, “...la percezione di redditi diversi...” dal 2018 al	
	2022 (quadri “RL” del modello unico “PF”) riconducibili “...all’attività di	
	<i>Bed and Breakfast...</i> ” svolta “...in maniera occasionale con assenza di	
	<i>organizzazione di mezzi...</i> ” ed utilizzando “...parte della propria abitazione	
	<i>di residenza per offrire alloggio e prima colazione...</i> ”; (ii) in prosieguo di	
	tempo, che le somme effettivamente incassate da costui andavano	
	riquantificate nel maggior importo di € 168.564,00, stante l’accertamento di	
	“...una ingente evasione fiscale...”.	
	Sulla scorta di tali incontrovertibili dati reddituali, nonché all’esito	
	dell’attività di osservazione, controllo e pedinamento (OCP), compiuta nei	
	pressi dell’abitazione del Giaccio adibita a <i>bed & breakfast</i> , l’attore pubblico	
	ha evidenziato che la sua condotta si era sostanziata nell’esercizio di	
	“...un’attività extraistituzionale, non autorizzata né tantomeno comunicata ai	
	<i>propri superiori...</i> ”.	
	Secondo la prospettazione attorea, lo svolgimento della suindicata attività di	
	gestione di <i>bed & breakfast</i> da parte dell’odierno convenuto lo ha reso	
	“...responsabile della violazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;	
	dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; dell’art. 894 del D.Lgs. 66/2010 ‘Codice	
	dell’ordinamento militare’; della Circolare n. 6/1997 del Dipartimento della	
	<i>Funzione Pubblica; della Circolare della Guardia di Finanza n.</i>	
	<i>200000/109/4 del 2005...</i> ”.	
	A supporto della riconducibilità della fattispecie dannosa che ne occupa	
	nell’alveo della richiamata normativa, il Procuratore regionale ha, nello	

	specifico, dedotto: (i) che il dovere di esclusività del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza (sottospecie di obbligo di eseguire la propria prestazione lavorativa retribuita solo in suo favore) trova il suo fondamento negli artt. 97 e 98 Cost., nonché, nell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, secondo cui: “...l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro...”, trattandosi di attività espressamente ritenute incompatibili con il rapporto di pubblico impiego; (ii) che l'attività di gestione del <i>bed & breakfast</i> ha integrato una condotta illecita in violazione della vigente normativa che esigerebbe, anche per lo svolgimento della stessa, l'obbligo di richiedere e ricevere una espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001), unica deputata ad “...accertare, su richiesta dell'interessato, i requisiti necessari per l'espletamento...” dell'attività extraistituzionale <i>de qua</i> , con conseguente obbligo di riversamento, in favore della stessa amministrazione, dei compensi indebitamente percepiti, la cui omissione determina responsabilità erariale (art. 53, comma 7 -bis, del d.lgs. n. 165/2001); (iii) che l'art. 894 del d.lgs. n. 66/2010 (applicabile al convenuto in quanto militare in servizio nella Guardia di Finanza), riproducendo, in buona sostanza la formulazione del suindicato art. 60 cit. recita al comma 1 “...La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali...” e al comma 2 “...È altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a	

	<i>fine di lucro...</i> ”; (iv) che la soggetta materia è stata disciplinata anche dalla	
	circolare n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005 del Comando Generale della	
	Guardia di Finanza; (v) che, con specifico riferimento al “ <i>Servizio di alloggio</i>	
	<i>e prima colazione in famiglia, quali bed & breakfast / case vacanza /</i>	
	<i>affittacamere a carattere non imprenditoriale</i> ”, il Comando Generale della	
	Guardia di Finanza con “ <i>Delibera n. 3 a stralcio del verbale n. 271/11 del</i>	
	<i>COCER</i> ” (Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare), l’ha ritenuta non	
	autorizzabile.	
	Riferisce, inoltre, il Requirente che il suddetto quadro normativo è, in buona	
	sostanza, condiviso nei medesimi sostanziali termini, dalla recente	
	giurisprudenza contabile (puntualmente richiamata) secondo cui la locuzione	
	letterale di cui al comma 7 dell’art. 53 cit. “... <i>incarichi che non siano stati</i>	
	<i>previamente autorizzati...</i> ” è idonea a ricomprendere “... <i>tutti gli incarichi</i>	
	<i>extraistituzionali svolti dal dipendente pubblico in assenza</i>	
	<i>dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, sia</i>	
	<i>quelli definiti autorizzabili, che quelli qualificati come “non autorizzabili...”</i> .	
	In altri termini, secondo l’impostazione accusatoria, la giurisprudenza	
	contabile, ai fini del verificarsi del danno erariale da omesso riversamento dei	
	compensi ricevuti per incarichi extraistituzionali svolti in violazione del	
	comma 7 dell’art. 53 cit., ha operato, in via interpretativa, una sorta di	
	equiparazione tra gli incarichi autorizzabili e le attività assolutamente	
	incompatibili (non autorizzabili) di cui all’art. 60 cit., nell’ambito delle quali	
	orbiterebbe anche quella di gestione del “ <i>Bed & Breakfast</i> ” svolta dal	
	convenuto.	
	Sul punto specifico, viene precisato ancora che il Giaccio non aveva mai	

	chiesto né ottenuto alcuna autorizzazione con riferimento alle formulate	
	contestazioni, ed anzi il suo comportamento, ad avviso del Requirente, risulta	
	indubitabilmente connotato dall'elemento psicologico del dolo,	
	<i>"...manifestando una condotta sprezzante delle regole che mal si addice ad</i>	
	<i>un componente del Corpo della Guardia di Finanza..."</i> (cfr. pag. 21 dell'atto	
	di citazione).	
	Deduce, infine, l'attore pubblico che il pregiudizio patrimoniale, per questa	
	specifica voce di danno, va quantificato nell'importo complessivo di €	
	168.564,00, corrispondente al reddito complessivo (anche non dichiarato	
	fiscalmente, ma accertato mediante specifica attività di verifica) percepito a	
	seguito dell'espletamento illecito <i>"...dell'attività extraistituzionale non</i>	
	<i>autorizzata..."</i> inerente alla gestione del <i>bed & breakfast</i> collocato	
	nell'ambito della propria abitazione.	
	1.2- La seconda voce di danno patrimoniale contestata al Giaccio - vale a dire	
	quella riconducibile all'assenza fraudolenta dal lavoro, per <i>"...aver</i>	
	<i>dissimulato il proprio effettivo stato di salute, risultando assente dal servizio</i>	
	<i>per malattia, mentre, di fatto gestiva il più volte citato B&B..."</i> , a fronte di un	
	certificato medico che attestava <i>"...condizioni fisiche ... compromesse al</i>	
	<i>punto da renderne il trasporto difficile e rischioso..."</i> - è stata quantificata in	
	€ 1.650,00, corrispondente all'ammontare degli emolumenti stipendiali	
	illecitamente percepiti e costituenti un ingiusto profitto.	
	Sul punto specifico, il Procuratore regionale ha dedotto, in estrema sintesi: (i)	
	che dall'attività di OCP effettuata dai militari della Guardia di Finanza, nel	
	periodo dal 1° al 12 agosto 2022, dinnanzi alla abitazione / <i>Bed & Breakfast</i>	
	del Giaccio, è emerso che costui si allontanava <i>"...più volte... autonomamente</i>	
	6	

	<i>dalla struttura sia alla guida della propria autovettura che in compagnia di</i>	
	<i>un altro soggetto o persino intento a trasportare articoli di bricolage...”; (ii)</i>	
	che è stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Bari l’archiviazione del	
	procedimento penale a carico del Giaccio per il reato di cui all’art. 481 c.p.	
	(falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di	
	pubblica necessità), unitamente al medico che gli aveva prescritto i giorni di	
	astensione dal lavoro nel corso del mese di agosto; (iii) che, per quel che	
	concerne, invece, l’imputazione del reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1	
	c.p., il Tribunale di Bari si è dichiarato incompetente ai sensi degli artt. 13 e	
	23 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale	
	Militare di Napoli (cfr. sent. 1814/2024), presso cui pende, all’attualità, il	
	relativo giudizio; (iv) che la condotta del Giaccio deve inquadrarsi nel doloso	
	<i>“...intento truffaldino di locupletazione di un ingiusto profitto con danno per</i>	
	<i>l’amministrazione...”</i> .	
	1.3- L’ultima fattispecie di danno configurata dal Requirente nell’atto	
	introduttivo, strettamente connessa all’ipotesi di “danno patrimoniale da	
	assenteismo”, è il danno all’immagine patito dal Corpo della Guardia di	
	Finanza e, quindi, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze <i>“...per effetto</i>	
	<i>della condotta deprecabile di un suo dipendente...”</i> dalla quale è scaturito, per	
	la sua comprovata gravità, un nocumento non patrimoniale quantificato in €	
	3.300,00.	
	A seguito della notifica dell’invito a dedurre, l’intimato ha presentato le	
	proprie deduzioni che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti dal	
	Procuratore regionale a superare gli addebiti mossi.	
	2.- Con comparsa depositata in segreteria il 29 maggio 2025, il convenuto si	
	7	

	è costituito in giudizio con il patrocinio del difensore indicato in epigrafe,	
	contrastando, con varie ed articolate argomentazioni - di cui si dirà in parte	
	motiva nei limiti in cui si renderà necessario ai fini del decidere - l'assunto	
	accusatorio, formulando: (i) pregiudizialmente, istanza di sospensione del	
	giudizio, attesa la pendenza del procedimento penale dinnanzi al Tribunale	
	Militare di Napoli; (ii) preliminarmente, l'intervenuta parziale prescrizione	
	della prima voce di danno contestato, essendosi il presunto danno	
	<i>"...maturato antecedentemente al quinquennio prima della notificazione</i>	
	<i>dell'invito a dedurre notificato l'8 novembre 2024..."</i> .	
	3.- Nel corso del dibattimento, le parti hanno ribadito ed ulteriormente	
	illustrato le rispettive deduzioni, concludendo in conformità agli atti scritti e,	
	in tale stato, la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Va, preliminarmente, delibata la richiesta di sospensione del giudizio	
	formulata dal difensore del convenuto.	
	La domanda non merita di essere accolta, non ricorrendo nella fattispecie,	
	all'evidenza, un'ipotesi di pregiudizialità necessaria con il processo penale	
	pendente presso il Tribunale Militare di Napoli per alcuni dei fatti contestati	
	nel presente giudizio.	
	A norma dell'art. 106 del Codice della Giustizia Contabile (c.g.c.), infatti,	
	siffatto rapporto di pregiudizialità necessaria è ravvisabile nei soli casi in cui	
	la decisione di altra causa assuma carattere di indefettibile antecedente logico-	
	giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, la quale	
	circostanza non ricorre nella fattispecie, stante la completa autonomia del	
	8	

	processo contabile rispetto a quello penale, con conseguente esclusione della	
	possibilità di procedere ad una sospensione dettata da motivi di mera	
	opportunità.	
	Ritiene, in ogni caso, il Collegio che risultino incartati agli atti di causa	
	sufficienti elementi probatori per giungere ad una ponderata e autonoma	
	decisione sulle contestazioni mosse al convenuto in questa sede,	
	indipendentemente dall'eventuale accertamento dei reati a lui ascritti, per i	
	medesimi fatti, in sede penale militare.	
	2.- La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento	
	della responsabilità amministrativa del convenuto, Giaccio Giuseppe,	
	Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, in servizio presso la	
	Compagnia di Monopoli, per le seguenti tre fattispecie di nocumento erariale:	
	(i) danno da attività extraistituzionale non autorizzata, quantificato in	
	complessivi € 168.564,00, corrispondente ai redditi diversi da quelli di	
	lavoratore dipendente, percepiti negli anni 2018-2022 per la gestione di un	
	<i>Bed & Breakfast</i> nell'ambito della propria abitazione familiare; (ii) danno	
	patrimoniale per assenteismo fraudolento di € 1.650,00 dal 1° al 15 agosto	
	2022), quantificato in relazione agli emolumenti indebitamente percepiti e	
	costituenti un'ingiusta locupletazione; (iii) danno non patrimoniale	
	all'immagine e al prestigio recato alla pubblica amministrazione di	
	appartenenza, stante la gravità e la riprovevolezza della condotta dolosamente	
	osservata, quantificato in € 3.300,00.	
	Osserva, preliminarmente, il Collegio che il Procuratore regionale - pur	
	potendosi configurare la prima ipotesi di danno contestato (derivante da	
	attività extraistituzionale non autorizzata) in modo del tutto autonomo ed	

	indipendente dalle altre due (danno patrimoniale da assenteismo e danno non	
	patrimoniale all'immagine), sia sotto il profilo fattuale che cronologico - ha,	
	invece, impostato la tesi accusatoria ipotizzando una sorta di connessione,	
	sotto il profilo sia temporale che psicologico del dolo, tra la condotta	
	"...sprezzante delle regole..." per aver il convenuto pervicacemente svolto	
	attività incompatibile con lo <i>status</i> di dipendente pubblico e non autorizzata	
	dall'Amministrazione di appartenenza, e quella "...orientata alla frode..."	
	per essersi, anche, truffaldinamente assentato dal servizio mentre gestiva, di	
	fatto, il <i>Bed & Breakfast</i> .	
	In disparte tale considerazione, ritiene il Collegio, ai fini di una migliore	
	comprensione delle vicende sottese alle fattispecie di danno contestate, di	
	trattare quest'ultime separatamente seguendo l'ordine di cui in parte narrativa.	
	3.- Danno da attività non autorizzata	
	3.1- La contestazione formulata dal Procuratore regionale s'incentra sul danno	
	che sarebbe stato arrecato dal convenuto - nella sua qualità di dipendente	
	pubblico (militare) - all'amministrazione di appartenenza (MEF-Guardia di	
	Finanza) dall'attività di gestione, negli anni dal 2018 al 2022, del <i>Bed &</i>	
	<i>Breakfast</i> , denominato " <i>Perla di Mare</i> " (d'ora in poi, solo, <i>B&B</i>) ed allestito	
	presso la sua abitazione privata.	
	In particolare, l'assunto accusatorio si fonda sul rilievo che per la "gestione"	
	del <i>B&B</i> il Giaccio debba rispondere per violazione dell'art. 53, comma 1 del	
	d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 894 del Codice	
	dell'ordinamento militare, recato dal d.lgs. n.66/2010 (cfr. pag. 21 dell'atto di	
	citazione), atteso che trattasi di "attività" da ricondursi nel solco delle attività	
	extraistituzionali incompatibili / non autorizzate / non autorizzabili dall'ente	

	datoriale, con conseguente omesso riversamento del reddito derivante dalle	
	somme percepite per tale “attività alloggiativa” di € 168.564,00 realizzato nel	
	suddetto periodo, in violazione, ai fini della determinazione del danno	
	all’erario, dell’art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001.	
	3.2.- Secondo la prospettazione attorea, la condotta del Giaccio sarebbe	
	connotata dall’elemento psicologico del dolo per aver trasgredito	
	reiteratamente agli “... <i>obblighi di servizio (svolgimento di attività non</i>	
	<i>autorizzata)</i> ...”, nonché per aver omesso d’informare l’amministrazione di	
	appartenenza al fine di “... <i>occultare l’esercizio di attività</i>	
	<i>extraistituzionale...</i> ” gestita “... <i>per anni...</i> ” (cfr. pagg. 20 e 21 dell’atto di	
	citazione).	
	3.3.- In via preliminare, reputa il Collegio che, in applicazione del principio	
	processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.	
	- che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di	
	assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni	
	pregiudiziali e/o preliminari, si possa prescindere dall'esaminare l'eccezione	
	di prescrizione del danno sollevata dal convenuto, come riferita in parte	
	narrativa, essendo infondata nel merito la domanda risarcitoria avanzata a suo	
	carico.	
	3.4- Osserva il Collegio, che la questione all’esame orbita nell’alveo	
	dell’obbligo di esclusività imposto ai dipendenti pubblici (la cui fonte va	
	rivenuta nel principio costituzionale di cui all’art. 98), al fine di preservare	
	le proprie energie e tutelare il buon andamento della p.a. (cfr. <i>ex multis</i> Sez.	
	Giur. Puglia, sent. n. 186/2022).	
	Tale principio costituisce la radice comune della legislazione vigente nella	
	11	

	soggetta materia che si articola - come, ben chiarito dalla giurisprudenza di	
	questa Corte - su due distinte tipologie di attività extra-istituzionali:	
	a) quelle assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego in	
	base ad una valutazione generale effettuata a priori dal legislatore (vale a dire	
	quelle elencate nell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, espressamente richiamato	
	dall'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001) e, come tali, insuscettibili di	
	(ipotetica) autorizzazione;	
	b) quelle compatibili con il detto rapporto (sottospecie di assunzione di	
	<u>incarichi</u> conferiti dalle pp.aa. o da privati), subordinatamente alla duplice	
	condizione della preventiva comunicazione all'amministrazione di	
	appartenenza e del rilascio di specifica autorizzazione da parte di quest'ultima	
	di cui all'art. 53, comma 7 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.	
	Sul punto specifico, la giurisprudenza di questa Sezione si è già da tempo	
	maggioritariamente orientata nel non ritenere configurabile, nelle ipotesi	
	d'incompatibilità assoluta (quelle cioè positivizzate nell'art. 60 cit., secondo	
	cui “...L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna	
	<i>professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche</i>	
	<i>in società costituite a fine di lucro...</i> ”), un danno da mancata entrata ai sensi	
	dei commi 7 e 7-bis dell'art. 53 cit., bensì, esclusivamente, un danno da	
	violazione del sinallagma contrattuale (sottospecie di danno da disservizio, da	
	differenziale retributivo, da scarso rendimento lavorativo ecc.), non avendo il	
	legislatore contemplato alcuna specifica conseguenza patrimoniale a carico	
	del dipendente pubblico inadempiente (cfr., sentt. nn. 449/2020, 186/2022,	
	437/2022 e 504/2022, n. 48/2023, n. 240/2023 e n. 175/2025; cfr., anche, in	
	termini: Sez. II App., n. 310/2023, Sez. Giur. Lazio sentt. nn. 663/2020,	

329/2022 e Sez. Giur. Piemonte sent. n. 230/2022).

E ciò, nella precipua considerazione che la peculiare fattispecie di danno erariale, tipizzata nei soprarichiamati commi 7 e 7-bis del T.u.p.i., ricorre, per esplicito dettato normativo, soltanto nella differente ipotesi di “*incarichi retribuiti*” conferiti al pubblico dipendente (da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati) senza che siano stati “*...previamente autorizzati...*” dall’amministrazione datrice di lavoro.

Con ciò riconoscendosi, com’è evidente, che deve trattarsi di incarichi autorizzabili, vale a dire di incarichi compatibili, seppur relativamente, con il pubblico impiego (perché previsti dalla legge e, comunque, non implicanti un conflitto di interessi), con esclusione, quindi, delle “attività” (quali quelle elencate nell’art. 60 cit.), che sono espressamente vietate in quanto ritenute dal legislatore, con una valutazione di carattere generale ed aprioristica, violative in modo assoluto del dovere di esclusività e, quindi, non autorizzabili per definizione.

Il legislatore, ha infatti previsto che in tal caso (vale a dire nella sola ipotesi di “*...incarichi retribuiti...*” autorizzabili svolti in assenza di obbligatoria autorizzazione da parte dell’amministrazione), il “*...compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve ... essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti...*” (comma 7) e “*...L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti...*” (comma 7-bis).

Trattasi di orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, a maggior ragione laddove si consideri che siffatta interpretazione della normativa *de qua* è stata autorevolmente confermata di recente, in sede nomofilattica, dalle Sezioni Riunite che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ *L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili* ” (SS.RR. Sentenza n. 1/2025/QM/PROC).

Sul punto, del resto, le Sezioni Riunite, al fine di inquadrare le fattispecie di danno che vengono in rilievo nella soggetta materia si erano già pronunciate, con la sentenza n. 26/2019/QM/PROC, laddove hanno osservato che: “ *...dalla violazione dell’obbligo di esclusività, salvo autorizzazione concessa dal datore di lavoro pubblico, possono scaturire svariate ipotesi di danno erariale, quali quello legato, ad esempio, all’indebita percezione, totale o parziale, di indennità incentivanti previste nel caso di svolgimento “a tempo pieno” per il datore di lavoro (...) il danno da disservizio ovvero il danno all’immagine, ipotizzabile nel caso di incarichi in conflitto di interesse con l’amministrazione di appartenenza e non autorizzabili. Ma si tratta, comunque, di ipotesi diverse ed ulteriori rispetto alla violazione della normativa in materia di autorizzazione degli incarichi retribuiti... ”.*

3.5- Orbene, passando alla vicenda che ne occupa, osserva il Collegio che non

	è contestabile la circostanza, pertinentemente evidenziata dal Procuratore	
	regionale, che il convenuto, dipendente del MEF, quale militare della Guardia	
	di Finanza, abbia svolto nell'arco di tempo contestato - ancorché, con ogni	
	probabilità, in maniera occasionale, saltuaria e/o stagionale - l'attività di	
	"conduzione familiare" del B&B, collocato nell'ambito della propria	
	abitazione, secondo le prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 27/2013 e n.	
	57/2017.	
	Nello specifico, la legislazione regionale ha definito e disciplinato tale	
	tipologia di gestione all'art. 2, commi 1 e 2 della L.R. n. 27/2013, nei seguenti	
	testuali termini: "...1. Si definisce B&B a conduzione familiare l'attività	
	ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi,	
	nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre	
	camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione	
	familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al	
	servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. 2. L'attività di	
	B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi	
	vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività	
	di accoglienza...".	
	Dalla lettura, anche, dei lavori preparatori, è agevole cogliere come, in effetti,	
	si tratta di una normativa di particolare <i>favor</i> per gli "aspiranti esercenti",	
	avendo quale obiettivo strategico "la promozione del turismo sostenibile, la	
	valorizzazione dell'ospitalità autentica e del patrimonio immobiliare	
	esistente", per il perseguimento del quale il legislatore regionale ha introdotto	
	una specifica disciplina, chiaramente volta a garantire una netta separazione	
	delle tipologie di B&B, distinguendo (e definendo nel dettaglio) "...l'attività	

	... a conduzione familiare... ”, non soggetta, tra l’altro, ad alcun obbligo di	
	iscrizione nel registro delle imprese, da quella in forma imprenditoriale.	
	Non può, quindi, dubitarsi, ad avviso del Collegio, che l’attività di gestione	
	familiare del <i>B&B</i> , effettuata dal Giaccio nel periodo considerato, fosse di	
	natura non imprenditoriale, possedendo tutti i requisiti richiesti dalla	
	suindicata normativa nella soggetta materia (cfr. pagg. 2 e 3 dell’atto di	
	citazione e doc. ivi richiamati).	
	Il che consente, quindi, di escludere - salvo quanto si dirà in prosieguo per	
	mera completezza espositiva - che al convenuto possa imputarsi (secondo	
	quanto, pure, contestato) di aver svolto un’attività assolutamente	
	incompatibile (e, come tale, non autorizzabile), ai sensi del su citato art. 60	
	del D.P.R. n. 3/1957 (così come dell’art. 894 del Codice dell’ordinamento	
	militare che ne riproduce, in buona sostanza, la formulazione), non rientrando	
	essa tra quelle tassativamente previste da tali disposizioni normative.	
	Per altro verso, il Collegio non ritiene nemmeno condivisibile	
	l’inquadramento giuridico della dedotta fattispecie illecita operato dal	
	Procuratore regionale ai fini dell’individuazione del danno risarcibile dedotto	
	in giudizio.	
	Invero, parte attrice, pur avendo fatto riferimento (in più punti dell’atto	
	introduttivo) alla normativa applicabile in caso di attività extraistituzionale	
	assolutamente incompatibile - la cui violazione, come detto, è stata, anche,	
	espressamente attribuita al Giaccio (cfr. pag. 21 dell’atto di citazione), ha, in	
	ogni caso, inteso valorizzare, in via principale (ovvero in via complementare	
	o in alternativa, non è ben chiaro), la possibilità che la stessa possa (anche)	
	essere inquadrata nella diversa tipologia di attività extraistituzionale	

relativamente incompatibile (ex art. 53, commi 7 e 7-bis del T.u.p.i.) e, pertanto, possa concretizzarsi in un'attività non autorizzata (cfr. pagg. 14, 20 e 21), svolendo, in buona sostanza, la *summa divisio* nettamente operata in via esegetica - si ripete, già da una parte della giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, dalle Sezioni riunite - proprio con l'inequivocabile intento di evitare la commistione di due fattispecie giuridiche ontologicamente differenti tra loro (in quanto riconducibili a due diverse prescrizioni normative) e, come tali, per nulla sovrapponibili, come detto, soprattutto ai fini dell'individuazione del danno risarcibile.

Differenze, non solo formali, ma - anche e soprattutto - sostanziali che emergono, in tutta la loro evidenza, se si considera - come già osservato - che il perimetro applicativo dell'art. 53, commi 7 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, facendo esclusivamente riferimento lessicale agli “*...incarichi retribuiti...*” **autorizzabili esula totalmente da tutte le altre tipologie di “attività extraprofessionale o extraistituzionale”** (secondo la terminologia utilizzata dal Procuratore regionale) tra cui anche quelle assolutamente incompatibili ex art. 60 cit., (**enfasi aggiunta**) nei confronti delle quali risultano, in ogni caso, inapplicabili, oltre ai commi 7 e 7-bis dell'art. 53 cit., anche, e a maggior ragione, i successivi commi 9 e 10 (espressamente richiamati ai fini della loro operatività dal precedente comma 6), con cui si disciplina, all'evidenza, un articolato sistema autorizzatorio che si concorda unicamente con la nozione di “incarico autorizzabile”, come agevolmente evincibile dalla loro formulazione letterale: “*...Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai*

fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze... ” (comma 9).

“...L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato... ” (comma 10).

E' appena il caso di rilevare, infatti, che la suddetta procedura autorizzatoria implicando un obbligo di attivazione anche da parte dei privati conferenti un incarico retribuito a un pubblico dipendente (obbligo che comporta, *in primis*, la conoscenza dello *status* di pubblico dipendente del soggetto dal quale si riceve una prestazione e, in seconda battuta, anche la possibile soggezione ad una sanzione nell'ipotesi di violazione degli obblighi imposti nella materia *de qua*), si rivelerebbe assolutamente ed ontologicamente inattuabile in caso di espletamento di un' "attività extraprofessionale", come quella all'esame.

Motivo per cui, pur volendosi non considerare, per un attimo, che il Procuratore regionale, ai fini della formulata contestazione, abbia inteso equiparare le suddette due fattispecie (“*incarichi retribuiti*” autorizzabili ed “*attività extraprofessionali*” incompatibili) - ignorando, tra le altre, la recente

	interpretazione recata in proposito dalle SS.RR, con la sentenza n.1/QM/2025	
	- ed abbia, invece, voluto imputare al Giaccio di aver svolto (esclusivamente)	
	un incarico retribuito autorizzabile, tale impostazione accusatoria, per tutto	
	quanto diffusamente su esposto, si rivelerebbe palesemente infondata non	
	trovando, all’evidenza, alcun appiglio normativo nel più volte richiamato art.	
	53 cit..	
	3.6- Osserva, altresì, il Collegio, per mera completezza espositiva, che alle	
	medesime conclusioni (inimputabilità in capo al Giaccio del danno contestato)	
	deve, pure, pervenirsi nell’ipotesi in cui si vogliano ritenere applicabili al caso	
	di specie le disposizioni, con valenza meramente interna (“Circolare della	
	Guardia di Finanza n. 200000/109/4 del 2005” e “Delibera n. 3 a stralcio del	
	verbale n. 271/11 del COCER” - Consiglio Centrale di Rappresentanza	
	Militare) espressamente richiamate nel corpo dell’atto di citazione e violate	
	dal convenuto (cfr. pag. 21).	
	Ed invero, con specifico riferimento alla “... <i>gestione diretta</i> ...” da parte del	
	personale della Guardia di finanza, del “ <i>Servizio di alloggio e prima colazione</i>	
	<i>in famiglia, quali bed & breakfast / case vacanze / affittacamere, a carattere</i>	
	<i>non imprenditoriale</i> ”, le disposizioni interne recate dalla “... <i>Delibera n. 3 a</i>	
	<i>stralcio del verbale</i> ...”, chiaramente ed inequivocabilmente, la definiscono	
	“... <i>non autorizzabile</i> ...” in quanto “... <i>attività extra professionale</i> ...” (cfr.	
	pag. 3).	
	Ne deriva, pertanto, che l’unica conseguenza sanzionatoria a cui poteva andare	
	incontro il convenuto, a seguito della violazione di tale disposizione, poteva	
	essere - come poi effettivamente si è verificato - quella della sottoposizione	
	ad un procedimento disciplinare con inflizione della relativa sanzione (cfr.	
	19	

	Determinazione n.162651 del 28 marzo 2023 del Comandante della	
	Compagnia di Monopoli) e, non invece, quella risarcitoria del riversamento	
	all’Amministrazione pubblica di appartenenza dei corrispettivi/proventi (che	
	esulano, evidentemente, dai compensi per incarichi retribuiti) derivanti	
	dall’attività di conduzione familiare del B&B, come preteso da parte attrice,	
	in applicazione del comma 7-bis dell’art. 53 cit..	
	4.- Danno patrimoniale da assenteismo	
	4.1- Con riferimento a questa voce di danno, il Procuratore regionale - sulla	
	scorta della ricostruzione dei fatti accertati nelle prime due settimane di agosto	
	2022, a seguito degli esiti investigativi operati dai militari della Guardia di	
	Finanza [sostanziatisi in prevalenza nell’attività di osservazione, controllo e	
	pedinamento (O.C.P). del Giaccio e della sua abitazione/B&B] - ha contestato	
	al convenuto di aver “... <i>dissimulato il proprio effettivo stato di salute,</i>	
	<i>risultando assente dal servizio per malattia, mentre, di fatto, gestiva il più</i>	
	<i>volte citato B&B...</i> ”, con il “... <i>preciso intento truffaldino di locupletazione</i>	
	<i>di un ingiusto profitto con danno per l’amministrazione...</i> ”, quantificato in €	
	1.650,00, pari agli emolumenti indebitamente percepiti in tali giornate di	
	simulata malattia.	
	La prospettazione accusatoria, come detto in parte narrativa, ha trovato	
	l’abbrivio nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al	
	Tribunale Militare di Napoli, a carico del Giaccio per il reato di truffa ex art.	
	640, comma 2 n. 1 c.p., dopo che il Tribunale penale di Bari: (i) si era	
	dichiarato incompetente per quest’ultimo reato; (ii) aveva disposto	
	l’archiviazione per il reato di “ <i>Falsità ideologica in certificati commessa da</i>	
	<i>persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i> ”, di cui all’art. 481 c.p.	
	20	

	imputato al convenuto e al medico curante, dott. Sabato Fernando che aveva	
	rilasciato la certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, che	
	autorizzava il militare ad assentarsi dal posto di lavoro per 15 giorni (dal 1° al	
	15 agosto 2022).	
	In particolare, al convenuto viene imputato di aver falsamente dichiarato al	
	medico curante (dott. Sabato) e, conseguentemente, presentato	
	fraudolentemente all'amministrazione di appartenenza una certificazione	
	attestante uno stato patologico di notevole gravità - tale da non consentirgli di	
	raggiungere il proprio posto di lavoro essendo il suo <i>"trasporto difficile e</i>	
	<i>rischioso..."</i> (cfr. pag. 25 dell'atto di citazione) - come si evincerebbe, <i>"...in</i>	
	<i>maniera incontrovertibile..."</i> , dagli esiti degli accertamenti condotti, in sede	
	d'indagine, laddove il Giaccio <i>"...ha svolto attività decisamente incompatibili</i>	
	<i>con lo stato di salute dichiarato all'autorità militare e che mai avrebbero</i>	
	<i>potuto essere svolte laddove la patologia riferita nel certificato medico fosse</i>	
	<i>stata realmente sussistente con la gravità descritta..."</i> .	
	Nello specifico, a sostegno della tesi inquisitoria, militerebbero le numerose e	
	documentate (anche mediante fotografie) circostanze fattuali - riferibili	
	all'attività di OPC svoltesi nei giorni 4, 5, 8, 10 e 12 agosto 2022 (quindi,	
	nell'arco temporale dal 1° agosto al 15 agosto in cui il convenuto fruiva dei	
	suddetti giorni di congedo per malattia) - dalle quali emergerebbe che il	
	Giaccio: (i) deambulava nella propria abitazione (balcone, ingresso, portone);	
	(ii) si spostava a piedi nei pressi della stessa (cancello); (iii) si faceva	
	accompagnare in auto da un altro uomo; (iv) parcheggiava la sua auto dopo	
	averla utilizzata e scaricato la spesa.	
	Si tratterebbe, in altri termini, di attività che comproverebbero, senza dubbio	
	21	

	alcuno, che il convenuto versava in uno stato di salute non compromesso	
	gravemente e che stava perpetrando con “... <i>dolo</i> ...” e “... <i>pervicacemente</i> ...”,	
	una condotta “... <i>orientata alla frode</i> ...”, al fine di garantirsi la	
	“... <i>locupletazione di un ingiusto profitto con danno per l’amministrazione</i> ...”,	
	mentre, in realtà, si occupava illecitamente della gestione “... <i>non</i>	
	<i>autorizzata</i> ...” del suo <i>B&B</i> .	
	4.2- In disparte l’evidente inconferenza, ai fini che ne occupano, della	
	contestata condotta di assenteismo fraudolento con quella di esercizio non	
	autorizzato di “attività di conduzione familiare del <i>B&B</i> ” addebitate al Giaccio	
	(tra l’altro, sia detto per inciso, in assenza di alcuna prova di un possibile	
	collegamento tra i due differenti comportamenti stante la circostanza - pure	
	correttamente evidenziata dal difensore del convenuto - che nei giorni in cui	
	sono stati effettuati gli appostamenti e accertamenti della Guardia di Finanza	
	non è stata accertata la presenza di alcun cliente del <i>B&B</i>), ritiene il Collegio	
	che, anche, per questa voce di danno, non sussistano i presupposti di fatto e di	
	diritto per ritenerla fondata.	
	Ed invero, deve escludersi che la fattispecie dedotta in giudizio sia	
	inquadrabile nella previsione del comma 1 dell’art. 55- <i>quinques</i> del d.lgs. n.	
	165/2001 (a cui rimanda il successivo secondo comma per la configurabilità	
	della responsabilità risarcitoria imputata in questa giudizio) atteso che, in sede	
	penale - come si è detto - è stata esclusa, mediante archiviazione, la	
	responsabilità per il reato di cui all’art 481 c.p. del medico curante (e in	
	concorso con questi dello stesso convenuto), sicché non ricorre, all’evidenza,	
	la sussistenza di una “ <i>certificazione medica falsa o falsamente attestante uno</i>	
	<i>stato di malattia ...</i> ”, come letteralmente previsto dalla suddetta norma.	

	Né, come è ovvio, tale falsità (evidentemente imputata al convenuto) può	
	essere desunta <i>aliunde</i> , come fa il Procuratore regionale, il quale valorizza	
	esclusivamente, a tal fine, le conclusioni a cui sono pervenuti i militari	
	operanti della Guardia di Finanza all’esito delle attività di OCP.	
	Sostiene, infatti, sul punto specifico parte attrice, che la “...la patologia da	
	cui era afflitto il sig. Giaccio era da considerarsi incompatibile con i	
	comportamenti ripresi in fase di o.c.p...” e avendo costui “....svolto attività	
	decisamente incompatibili con lo stato di salute dichiarato all’autorità	
	militare e che mai avrebbero potuto essere svolte laddove la patologia riferita	
	nel certificato medico fosse stata realmente sussistente con la gravità	
	descritta...” (cfr. pag. 33 dell’atto introduttivo).	
	Invero, non appare possibile contestare la sussistenza di uno stato di infermità	
	(o la gravità dello stesso e, comunque, sulla conseguente compromissione	
	dell’attività motoria, come nel caso di specie), in presenza di un regolare e	
	veritiero certificato redatto dal medico curante, sulla scorta della mera	
	osservazione dei movimenti e degli spostamenti del paziente - tra l’altro per	
	soli pochi giorni - da parte di soggetti privi, all’evidenza, di qualificate	
	competenze tecnico-scientifiche per poter argomentare <i>ex professo</i> nella	
	soggetta materia.	
	Ed infatti - a mero titolo esemplificativo - alcuna considerazione è stata svolta	
	con riguardo alla diagnosi di “ <i>vertigini soggettive</i> ”, per la quale il dott. Sabato	
	aveva disposto “...15 giorni di riposo...” con la giustificazione che “...le	
	condizioni fisiche del paziente sono compromesse al punto da rendere il	
	trasporto difficile e rischioso...”, e alla sua compatibilità con quelle di	
	“ <i>Cervicalgia post-trauma</i> ” e di “ <i>vertigini periferiche</i> ”, formulate dal “Pronto	
	23	

	Soccorso del Policlinico di Bari” (a seguito di un incidente stradale in cui era	
	rimasto coinvolto il Giaccio), rispettivamente in data 26 giugno 2025 e 11	
	luglio 2025.	
	4.3- Alla luce di quanto suesposto, l’ipotesi di danno patrimoniale derivante	
	dall’assenteismo illecito contestato al Giaccio deve reputarsi insussistente,	
	con conseguente assorbimento dell’ulteriore fattispecie di danno	
	all’immagine (non patrimoniale) imputato al convenuto ai sensi dell’art. 55-	
	<i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, non ricorrendo, all’evidenza, “... <i>la specifica</i>	
	<i>fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego...</i> ”, a cui il	
	legislatore ha ricollegato “... <i>l'azionabilità del risarcimento del danno</i>	
	<i>(patrimoniale diretto e all'immagine) a carico della pubblica</i>	
	<i>amministrazione...</i> (cfr. pag. 29 dell’atto di citazione).	
	4.- Conclusivamente, il Giaccio va dichiarato esente dalla contestata	
	responsabilità per insussistenza dei danni, nei termini in cui essi sono stati	
	configurati e dedotti in giudizio.	
	Le spese sono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, nel giudizio di	
	responsabilità iscritto al n. 37860 del Registro di segreteria, definitivamente	
	pronunciando, assolve il convenuto GIACCIO Giuseppe , <i>ut supra</i>	
	generalizzato, da ogni responsabilità relativamente al danno addebitatogli.	
	Liquida in favore dell’avv. Mariano Alterio e a carico del Ministero	
	dell’Economia e Finanze il compenso di € 5.000 (cinquemilaeuro), oltre al	
	rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15% e IVA e CPA,	
	come per legge.	
	24	

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Rossana De Corato

Pasquale Daddabbo

Depositata in segreteria il 31/10/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti